

**ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI**

**Regolamento per l'erogazione del  
Servizio di Assistenza Domiciliare**

**Allegato alla deliberazione consiliare n.     del     .     .     .**

## **SOMMARIO**

Premessa normativa

Premessa di merito

Definizione

Coinvolgimento dell'interessato

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Integrazioni
- Art. 3 Finalità del Regolamento
- Art. 4 Prestazioni soggette al presente Regolamento
- Art. 5 Criteri per l'individuazione del nucleo familiare
- Art. 6 Modalità attuative
- Art. 7 Rette personalizzate
- Art. 8 Competenze
- Art. 9 Norme integrative
- Art. 10 Modalità di aggiornamento delle rette/tariffe
- Art. 11 Modalità di riscossione delle rette/tariffe
- Art. 12 Finalità e obiettivi del Servizio
- Art. 13 Destinatari
- Art. 14 Modalità di ammissione al SAD
- Art. 15 Variazioni di prestazioni e di servizio
- Art. 16 Caratteristiche generali del SAD e delle prestazioni
- Art. 17 Prestazioni del SAD
- Art. 18 Soglie di accesso a contributo
- Art. 19 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
- Art. 20 Entrata in vigore
- Art. 21 Pubblicità del Regolamento
- Allegato A) Domanda di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare
- Allegato B) Scheda "Richiesta di integrazione/riduzione SAD"
- Allegato C) Autorizzazione al trattamento dei dati personali
- Allegato D) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

## **Premessa Normativa**

Il presente Regolamento dei Servizi a domanda individuale del Comune di Almenno San Salvatore fa riferimento alla seguente legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza e sicurezza sociale:

- ◆ L. R. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività sociali";
- ◆ vigente Piano Regionale Socio-Assistenziale;
- ◆ Legge 08 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- ◆ L.R. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

## **Premessa di merito**

Il presente Regolamento per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la richiesta di Servizio trasmessa al Comune di residenza da parte dell'interessato, del tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero di un parente o conoscente, purché l'interessato sia a conoscenza del presente regolamento e consenziente.

Il Comune di residenza, vagliata la richiesta per quanto riguarda gli aspetti tecnici di ammissibilità al Servizio ed acquisita l'attestazione ISEE, istruisce la pratica di ammissione e definisce la quota a carico dell'utente e il cofinanziamento del Comune.

La partecipazione finanziaria a carico dell'utente sarà determinata sulla base del calcolo ISEE del nucleo familiare e la percentuale prevista per la prestazione sarà determinata direttamente dall'Amministrazione a cui è presentata la domanda di ammissione al servizio; analogamente si procederà per eventuali adeguamenti del costo del Servizio. Si farà, invece, riferimento alla situazione economica del solo assistito se il destinatario della prestazione sociale agevolata è di età superiore ai 65 anni, con non autosufficienza fisica o psichica al 100% accertata dall'ASL, o se disabile grave.

## **Definizione**

L'Assistenza Domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e a rilievo sanitario prestate al domicilio di anziani non autosufficienti, persone con ridotta autonomia, persone con disturbi della sfera psico-relazionale, persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale e disabili gravi.

## **Coinvolgimento dell'interessato**

L'utente e/o la famiglia vengono informati delle condizioni previste per l'erogazione del servizio.

L'interessato e/o la famiglia sono direttamente coinvolti e partecipi nelle decisioni che riguardano il Servizio espletato.

## **Art. 1**

### Oggetto del Regolamento

Si intende regolamentare l'accesso dei cittadini utenti alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare, SAD, gestito in forma associata.

Possono accedere alle prestazioni agevolate di competenza del Comune i cittadini residenti o domiciliati. Qualora venga accolta la richiesta d'accesso inoltrata da cittadini residenti in altri Comuni, ma domiciliati sul territorio, a questi verrà applicata la retta/tariffa massima relativa al costo effettivo del Servizio ad esclusione, quindi, di eventuali contribuzioni e/o partecipazioni finanziarie degli enti coinvolti nella spesa.

## **Art. 2**

### Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno a integrare e/o sostituire ogni altro regolamento comunale per la disciplina del Servizio di Assistenza Domiciliare.

## **Art. 3**

### Finalità del Regolamento

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende perseguire lo scopo di contribuire a realizzare una coerente e incisiva politica finanziaria, che assicuri ai cittadini prestazioni agevolate sulla base di criteri di equità e sussidiarietà.

## **Art. 4**

### Prestazioni soggette a Regolamento

Il presente Regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso ai servizi e prestazioni e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente al *Servizio di Assistenza Domiciliare*.

## **Art. 5**

### Criteri per il calcolo dell'I.S.E.E.

Per quanto riguarda i criteri per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) si fa riferimento al D.Lgs. del 31.03.1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento stabilisce che nel calcolo dell'I.S.E.E. debbano essere compresi anche eventuali redditi derivanti da rendite e/o pensioni estere percepiti dai componenti del nucleo familiare.

Quando il destinatario della prestazione sociale agevolata è un disabile grave o un ultrasessantacinquenne con non autosufficienza fisica o psichica al 100% accertata dall'ASL si farà riferimento alla situazione economica del solo assistito.

Non saranno considerate, nel calcolo dell'ISEE, pensioni di invalidità o indennità di accompagnamento.

## **Art. 6** Modalità attuative

1. La domanda di ammissione dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.
2. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati alleggerà, fra l'altro, alla domanda:
  - la certificazione attestante la propria situazione economica equivalente (ISEE);
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la percezione/non percezione di rendite e/o pensioni estere (**all. sub D**) al presente regolamento);
  - se posseduto, copia del verbale d'invalidità.
3. Il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione agevolata, potranno essere eseguiti, da parte della Guardia di Finanza, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (**allegato sub C**) al presente regolamento).
5. In sede di certificazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE. Nel caso di disabili gravi o di ultrasessantacinquenni con non autosufficienza fisica o psichica al 100% accertata dall'ASL dovranno essere comunicate esclusivamente variazioni riguardanti il solo assistito, senza considerazione del nucleo familiare.

## **Art. 7** Rette personalizzate

Per tutte le prestazioni sociali agevolate la Giunta Comunale potrà disporre l'erogazione di un contributo o l'esenzione dal pagamento della retta/tariffa o l'applicazione di una retta/tariffa ridotta in situazioni di particolare disagio socio-economico del nucleo familiare.

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata scelga di non presentare la certificazione ISEE, allo stesso verrà imputata la tariffa massima fissata dal Comune per la prestazione richiesta.

## **Art. 8** Competenze

Le agevolazioni saranno concesse dal Comune con provvedimento del Responsabile del Servizio preposto, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

**Art. 9**  
Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra menzionata.

**Art. 10**  
Modalità di aggiornamento delle Rette/Tariffe

Ogni anno l'Ufficio competente procederà a richiedere agli utenti la certificazione ISEE aggiornata per la determinazione della tariffa da applicarsi.

Il costo orario del Servizio è fissato ogni anno dall'Amministrazione Comunale, in ragione della previsione di spesa e dei contributi e partecipazioni finanziarie previsti.

Le spese di trasporto relative ad eventuali trasferimenti fuori dal territorio comunale saranno a carico dell'utente che dovrà richiedere l'effettuazione della prestazione con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

**Art. 11**  
Modalità di riscossione delle Rette/Tariffe

Nel trimestre successivo alle prestazioni effettuate l'Ente Capo Convenzione trasmetterà il riepilogo delle ore di Servizio usufruite dai singoli utenti.

Il Comune, sulla base della quota oraria da applicarsi per ciascun utente, provvederà al calcolo dell'importo trimestrale di partecipazione finanziaria a carico dei singoli utenti.

L'Ufficio preposto del Comune, invierà agli utenti del Servizio la comunicazione dell'importo dovuto e delle modalità di pagamento che dovrà essere effettuato entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Dopo due solleciti inviati agli utenti morosi ad intervalli di 30 (trenta) giorni, il competente Responsabile del Comune attiverà la procedura di riscossione coattiva e della sospensione del Servizio.

**Art. 12**  
Finalità e obiettivi del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), persegue finalità di:

- consentire all'anziano di conservare l'autonomia di vita presso la propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale quando non sia in grado di provvedere autonomamente a se stesso ovvero venga a trovarsi temporaneamente in situazione di bisogno;
- assicurare la cura e igiene della persona, affiancando e integrando l'azione della famiglia o del singolo, nel presupposto che determinati bisogni possano trovare adeguato soddisfacimento nell'ambito del contesto di appartenenza;

- attivare, con l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi mirati che consentano di conseguire miglioramenti e impedire la regressione sotto il profilo dell'autonomia della persona;
- salvaguardare la dignità e l'indipendenza della persona, la coesione del nucleo familiare, l'integrazione nella vita comunitaria, con il perseguimento di un clima di serenità in periodi di particolare bisogno, evitando sfaldamento, anche temporaneo, in casi di specifiche situazioni problematiche sotto il profilo psico-relazionale;
- ridurre le esigenze di ricovero e ospedalizzazione quando queste non siano strettamente indispensabili;
- favorire il rientro a domicilio dopo le dimissioni da strutture ospedaliere o da altre residenze, assicurando la prosecuzione delle cure domiciliari che si rendono necessarie.

### **Art. 13**

#### Destinatari

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare le persone in possesso congiuntamente dei requisiti di residenza e domicilio.

In particolare il Servizio è previsto a favore di:

- ✧ anziani non autosufficienti;
- ✧ persone con ridotta autonomia;
- ✧ persone con disturbi della sfera psico-relazionale;
- ✧ persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale;
- ✧ disabili gravi.

### **Art. 14**

#### Modalità di ammissione al S.A.D.

L'Ammissione al S.A.D. prevede:

- ◆ presentazione della domanda al Comune di residenza su apposito modulo da parte dell'interessato, ovvero di un parente o conoscente, purché l'interessato sia consenziente, (**allegato sub A**) al presente Regolamento);
- ◆ predisposizione della documentazione, anche reddituale, prevista per l'erogazione del S.A.D.;
- ◆ compilazione della scheda delle prestazioni richieste e quantificazione del monte ore settimanale che dovrà essere garantito dal personale ausiliario. La scheda prestazioni è parte integrante e sostanziale della domanda di accesso al Servizio presentata al Comune di residenza. La medesima è trasmessa, se accolta, entro 15 giorni dalla presentazione al soggetto affidatario del Servizio;

- ♦ valutazione del caso e del quadro complessivo, da parte del Comune di residenza per il riscontro del grado di bisogno, delle possibilità di intervento da parte del Servizio;
- ♦ nei comprovati casi di urgenza si potrà procedere tempestivamente all'ammissione al S.A.D., con riserva di espletare successivamente le procedure di rito.

Il soggetto incaricato dell'effettuazione del Servizio fornirà le prestazioni richieste entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento di ammissione al S.A.D. dell'utente, fatte salve le situazioni a carattere di urgenza, che dovranno essere adeguatamente specificate e motivate.

### **Art. 15**

#### Variazioni di prestazioni e di servizio

La modificazione delle prestazioni e dell'orario settimanale richiesto per le diverse esigenze che possano subentrare, sono soggette ad approvazione da parte del Comune di residenza che comunicherà tempestivamente le intervenute variazioni al soggetto incaricato del Servizio.

In caso di richiesta di sospensione del Servizio da parte dell'utente il medesimo dovrà darne comunicazione preventiva di almeno 15 (quindici) giorni. In caso di mancato preavviso il servizio verrà addebitato per il periodo non preavvisato.

Per le variazioni di prestazioni e di servizio l'utente dovrà compilare l'apposita scheda "Richiesta di integrazione/riduzione S.A.D." (**allegato sub B**) al presente regolamento).

### **Art. 16**

#### Caratteristiche generali del S.A.D. e delle prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le potenzialità della persona assistita e/o dei familiari. Il servizio, pertanto, non deve mai porsi in ottica di "sostituzione" del nucleo familiare.

Le prestazioni del S.A.D. devono essere caratterizzate da complementarietà e sussidiarietà.

Le prestazioni richieste per il Servizio di assistenza vengono concesse sino ad un massimo di 15 (quindici) ore settimanali. Il Servizio non viene svolto, altresì, nei giorni di sabato e festivi.

### **Art. 17**

#### Prestazioni del S.A.D.

Le prestazioni previste dal Servizio fanno riferimento alle indicazioni Regionali, Settore Famiglia e Politiche Sociali, in particolare a quanto previsto dal Piano Socio Assistenziale e dal Progetto Obiettivo Anziani.

Le mansioni richieste al personale ausiliario, previste al momento della domanda di ammissione, sono contemplate nella scheda di richiesta prestazioni, Allegato sub A).

### **Art. 18**

#### Soglie di accesso a contributo

La partecipazione alla spesa del Servizio di Assistenza Domiciliare da parte dei cittadini sarà regolata da fasce ISEE stabilite da ogni singolo Comune per i propri cittadini.

### **Art. 19**

#### Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

In applicazione all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Ufficio competente provvederà ad informare preventivamente gli interessati circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
- d) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito della diffusione dei medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- f) la denominazione, la ragione sociale e il domicilio o la sede del titolare e se designato, del Responsabile.

### **Art. 20**

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dalla data di intervenuta esecutività della delibera di adozione.

### **Art. 21**

#### Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

